



Decreto Dirigenziale n. 47 del 11/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208 - DITTA IULIANO GIUSEPPE - CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO SITO IN MARCIANISE (CE) ALLA VIA SANTELLA, FOGLIO 7, PARTICELLA 66. ZONA E. PROROGA ESERCIZIO ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso, che prevede nuovi requisiti per l’autorizzazione degli impianti di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso;
- l’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” disciplina la procedura per l’approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 81/2015, successivamente modificata dalla DGR n. 386 del 20 luglio 2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell’art. 208 del precitato decreto;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Commissario di Governo n. 453/DEC/00 del 25 ottobre 2000, la ditta individuale IULIANO GIUSEPPE è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di autodemolizione per l’impianto ubicato in Marcianise (CE) alla via Santella, su un’area di mq. 2000 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7 Particella 66 zona E, per un massimo di autoveicoli stoccati non più di 50 autoveicoli da rottamare, per una durata inferiore a 180 giorni;
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 213 del 05/07/2006 del Settore TAP Ecologia di Caserta (ora UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”), ai sensi del D. Lgs. 209/03, è stato prescritto alla ditta la delocalizzazione dell’impianto, concedendo nelle more l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività per un periodo di tre anni, ovvero fino al 5/7/2009;
- con D.D. n. 167 del 06.07.2009 del Settore TAP Ecologia di Caserta, nelle more della delocalizzazione, è stata concessa una proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per 18 mesi, ovvero fino al 6/01/2011;
- con D.D. n. 20 del 25/01/2011 del Settore TAP Ecologia di Caserta, pubblicato sul BURC n. 7 del 31/01/2011, è stata rilasciata l’autorizzazione al prosieguo dell’attività di autodemolizione fino al 25/01/2012, atteso che la ditta ha allegato, tra l’altro, all’istanza di proroga la richiesta inoltrata al Settore Tutela Ambiente di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.20 del D. Lgs. 152/2006 e nota del Comune di Marcianise attestante che il sito dove sarà delocalizzato l’impianto ricade nell’area industriale omogenea D1-D2-D3;
- la ditta, nelle more della delocalizzazione, è stata autorizzata con diversi provvedimenti di proroga, in ultimo in ultimo con proprio D.D. n. 53 del 21/03/2016, pubblicato sul BURC n. 19 del 29/03/2016, fino al **21/03/2017**;
- la stessa ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0405668 del 23/05/2011, ha presentato il progetto di delocalizzazione dell’impianto presso la nuova sede, da ubicarsi in Marcianise (CE), alla via Vicinale Arco di Grumo snc, che è stato esaminato nella Conferenza di Servizi (CdS) del 28/03/2012 e il cui procedimento è stato sospeso a data da destinarsi, nelle more dell’acquisizione del parere di compatibilità ambientale;
- con D.D. n. 18 del 26/02/2015 della Unità Operativa Dirigenziale 7 “Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale” pubblicato sul BURC n. 14 del 2 marzo 2015, il progetto è stato escluso con

prescrizioni dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS;

- la ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0112479 del 16/02/2017, ha presentato istanza di proroga all'esercizio dell'attività nel sito attualmente occupato, nelle more della definizione del progetto di delocalizzazione dell'impianto;

Considerato che la scrivente UOD:

- con nota, prot. n. 0160122 del 06/03/2017, ha chiesto al Comune di Marcianise di esprimere il parere di competenza per la concessione della proroga, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 12/11/2010 pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, nelle more della definizione del procedimento di delocalizzazione nella nuova sede da ubicarsi in Marcianise alla via vicinale di Grumo snc;
- con nota, prot. n. 0165165 del 07/03/2017, ha chiesto alla Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006, un sopralluogo presso l'impianto, al fine di verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Commissario di Governo n. 453/DEC/00 del 25 ottobre 2000, la regolarità della gestione dei rifiuti e il rispetto delle procedure a tutt'oggi non ancora effettuato.

Rilevato che

- il Comune di Marcianise, con nota prot. n. 8549 del 16/03/2017 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 0195636, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga non superiore a 12 mesi, *"a condizione che siano trasmessi gli esiti delle indagini preliminari"*;
- la ditta Iuliano Giuseppe con nota acquisita al protocollo regionale n. 265247 del 10/04/2017, ha trasmesso anche al Comune di Marcianise, il Piano delle Indagini Preliminari già trasmesso alla scrivente UOD e all'ARPAC acquisito al prot. n. 173060 del 12/03/2015 e gli esiti delle indagini preliminari svolte in data 26/03/2015 e 26/11/2015 già trasmesse alla UOD e all'ARPAC con nota acquisita al prot. n. 0056821 del 27/01/2016, in merito ai quali su indicazione dell'ARPAC, sono stati richiesti ulteriori elementi chiarificatori.

Ritenuto

- che la ditta ha depositato l'appendice alla polizza fidejussoria n. 0606003375, in originale, acquisita al protocollo regionale n. 0405613 del 14/06/2016, stipulata con la società assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma viale Cesare Pavese n. 385, Agenzia Provinciale n. G079 di Caserta, per un importo di € 15.000,00 con inizio validità 06/04/2016 e scadenza 21/03/2018, così come riportato sul frontespizio della polizza, a copertura di eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività;
- che ai fini della concessione della proroga, la ditta dovrà necessariamente estendere la garanzia fideiussoria;
- conformemente alle risultanze istruttorie, al parere favorevole del Comune di Marcianise, di poter autorizzare la proroga non superiore a 12 mesi all'esercizio dell'attività di autodemolizione nel sito esistente in Marcianise (CE) alla via Santella, su un'area di mq. 2000 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7 Particella 66 zona E, in favore della ditta individuale IULIANO GIUSEPPE nato a Napoli il 4/08/1962 C.F. LNIGPP62M04F839W, titolare dell'omonima ditta, con sede legale in Marcianise (CE) alla via Santella snc, P.IVA 01600780611, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Caserta R.E.A. n. 113110, nelle more della definizione del procedimento di delocalizzazione.

Dare atto che il presente provvedimento è inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Visti

- il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209
- il DLgs. n.152/2006 e smi;
- la DGR n. 386 del 20 luglio 2016;
- la Legge n. 241/1990 e smi;
- il DPGR n. 146 del 01/07/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto

D E C R E T A

1. **Stabilire che** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Prorogare fino al 11/04/2018**, l'esercizio dell'attività del Centro di raccolta e impianto di trattamento veicoli fuori uso, gestito dalla ditta IULIANO GIUSEPPE nel sito attualmente occupato in Marcianise (CE) alla via Santella, su un'area di mq. 2000 ca, censita al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 7 Particella 66 zona E, nelle more della definizione del procedimento di delocalizzazione, fatta salva anticipata conclusione dello stesso.
3. **Obbligare la ditta**
 - ad estendere la garanzia fideiussoria fino al 11/04/2019, entro 45 giorni, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. **Stabilire che**
 - in caso di mancata estensione della garanzia fideiussoria nel termine predetto, il presente provvedimento perderà efficacia;
 - la ditta in caso di allacciamento alla pubblica fognatura, dovrà richiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'impianto alla Scrivente UOD, che provvederà a richiedere il parere di competenza all'ATO2 Napoli – Volturno al fine di emanare il relativo provvedimento di autorizzazione.
 - il presente provvedimento, è subordinato all'esito dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di Caserta, il cui eventuale riscontro positivo comporterà la cessazione immediata dell'efficacia del provvedimento di autorizzazione;
 - la ditta, allo scadere della gestione, deve provvedere al ripristino ambientale riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista nell'area stessa, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il Piano di ripristino dovrà avere valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni dovrà prevedere la bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/2006;
 - il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicata la variazione del Legale Rappresentante, del

Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

5. **Notificare** il presente provvedimento alla Ditta IULIANO GIUSEPPE.
6. **Trasmettere**, copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario del Comune di Marcianise (CE), all'ASL di Caserta UOPC di Marcianise, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, alla Provincia di Caserta, all'ATO2 Napoli - Volturno e al PRA di Caserta per quanto di rispettiva competenza.
7. **Inviare** copia del presente atto all'Albo Nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale della Campania presso la Camera di Commercio - Corso Meridionale n. 58, 80143 - Napoli, ai sensi dell'art. 212, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
8. **Inoltrare** copia del presente provvedimento, per via telematica, all'UDCP – Segreteria di Giunta – UOD V Bollettino Ufficiale – BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Dr. Angelo Ferraro
(f/to)